#### FONDI DI PREVIDENZA

#### LE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI CON DECORRENZA 2013

Alla fine del mese di gennaio arrivano come sempre i dati Istat sull'inflazione registrata nell'anno precedente e si può quindi procedere al necessario aggiornamento delle tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali ed assistenziali della Fondazione Enpam. Sono molti i professionisti e i semplici iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, servendosi degli indici e degli importi che in questa sede, come ogni anno, provvediamo a fornire.

Quest'anno l'arrivo dei nuovi indici coincide di fatto con l'entrata in vigore della riforma determinata dalla Manovra Salva-Italia del Governo Monti che, a partire dal 1° gennaio 2013, ha modificato molti dei parametri del calcolo delle prestazioni Enpam. In realtà, però, la maggior parte degli effetti della riforma sarà recepita solo nelle tabelle che pubblicheremo nel 2014 e nel 2015. Ciò in quanto, a termini di regolamento, la rivalutazione dei compensi ai fini della determinazione della base pensionabile viene effettuata sulla base delle variazioni registrate fra l'anno cui si riferiscono i compensi (ricostruiti dai contributi) e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Ma andiamo con ordine. Nel 2012 l'incremento percentuale rilevato dall'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" è pari al 3%, contro il 2,7% del 2011. Si è quindi assistito ad un sostanziale incremento della dinamica inflazionistica. Ed è proprio su questa base che, alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali.

E' bene ricordare che, sulla base della medesima rilevazione, viene effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, anche la rivalutazione delle pensioni in godimento al 31 dicembre 2012 a carico del Fondo di Previdenza Generale "Quota A", della "Quota B" del Fondo Generale – Fondo della libera professione e dei Fondi Speciali per i medici e gli specialisti convenzionati e accreditati con il Servizio sanitario nazionale. La rivalutazione è applicata sull'importo complessivo delle prestazioni erogate a ciascun iscritto da tutti i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:

 75% dell'incremento percentuale dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno al 2,25%), fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (e cioè, per il 2013, sino al limite di €25.012,00 annui lordi corrispondenti al quadruplo del trattamento minimo Inps per l'anno 2012); • 50% dell'incremento dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno allo **1,5%**), oltre tale limite.

Per il calcolo delle prestazioni erogate dal <u>Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale</u>, <u>Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale</u>, si dovrà fare riferimento alla **tabella n. 1**, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L'art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati anno per anno a nome del medico, venga rivalutato in base al 100% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo di quei trattamenti che vengono liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.

Il riordino dei Regolamenti, per questa tipologia di trattamenti, prevede che *l'indice* Istat è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che al 1° gennaio 2013 hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni. Ma questa disposizione, per il principio del pro rata, non può applicarsi ai compensi riferiti ad anni anteriori al 2013, sicché per i trattamenti aventi decorrenza in quest'anno rimane inefficace.

La **tabella n. 2** si riferisce al calcolo previsto dall'art. 8, comma 2, del Fondo Ambulatoriali e viene applicata alle posizioni di quei Sanitari che, benché cessati dal rapporto professionale, hanno dovuto attendere, per richiedere il trattamento di loro spettanza, il raggiungimento di una delle seguenti condizioni (modificate per effetto della recente riforma):

- 65 anni e mezzo di età;
- 30 anni di anzianità di laurea, 59 anni e mezzo di età e 35 anni di contribuzione (raggiunti
  con il cumulo dell'anzianità contributiva maturata presso un Fondo Speciale diverso da
  quello cessato, ovvero con la ricongiunzione di altra posizione previdenziale obbligatoria);
- 42 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea, con qualunque età;
- sopravvenuta invalidità permanente.

In questi casi, appunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento del Fondo Ambulatoriali, la prestazione di competenza viene calcolata sulla base della normativa in vigore all'atto della cessazione e viene successivamente maggiorata, mediante i coefficienti riportati nella tabella n. 2, del 100% dell'indice ISTAT per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Questa tabella è ovviamente applicabile esclusivamente agli iscritti che hanno interrotto il loro rapporto prima del 31 dicembre 2012; per tutti gli altri si dovrà tenere conto della nuova disciplina, con effetti molto simili alla precedente, che prevede la rivalutazione al 100% della quota di pensione relativa ai versamenti sino al 2012 e la determinazione di una seconda quota di pensione riferita ai contributi versati dal gennaio 2013 in poi, la cui attualizzazione, come per il Fondo dei medici di medicina generale, sarà legata all'indicizzazione dei compensi sino alla data di raggiungimento dei requisiti per il trattamento previdenziale.

Per i trattamenti erogati dal <u>Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni</u> si deve, invece, ricorrere alla **tabella n. 3,** ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento in vigore.

Tale disciplina prevede infatti, ai fini della determinazione della retribuzione media annua di base, che il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva venga rivalutato, come per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT. Tale rivalutazione si applica integralmente per la fascia di reddito annuo compresa entro 75 milioni di vecchie lire, corrispondenti ad €38.734,27, mentre, per la parte eccedente tale importo, si applica nella misura del 75%.

Com'è noto, il Fondo Specialisti dal 1° gennaio 2013 è transitato al sistema contributivo puro, *ex legge 335/95*. Quella pubblicata è quindi, per così dire, l'ultima edizione della tabella n. 3, che in questo modo viene per così dire *cristallizzata*. Essa infatti, da un lato, come per gli anni scorsi, servirà a determinare la pensione vera e propria di quei professionisti che abbiano una decorrenza della pensione compresa fra il 1° gennaio ed il 1° dicembre 2013 e non abbiano versamenti riferiti al 2013; dall'altro, in quest'anno e per tutti gli anni a venire, servirà a determinare la prima quota di pensione degli specialisti tuttora in attività, quota che a partire dal 2014 verrà indicizzata ai sensi del nuovo comma 5 sexies dell'art. 7 (75% dell'indice Istat fino al limite di quattro volte il trattamento minimo Inps e 50% per la parte eccedente, come per le pensioni in essere).

La **tabella n. 4** si riferisce al calcolo delle prestazioni della Quota "A" del Fondo di previdenza Generale (ma solo con riferimento alla contribuzione fino al 31 dicembre 2012), nonché del Fondo della Libera Professione - Quota "B" del Fondo Generale.

Lo sviluppo del calcolo della "Quota A" (sino al 2012) e della "Quota B" di pensione è molto simile a quello sopra illustrato per il conteggio della pensione del Fondo dei Medici di

Medicina Generale. Anche in questo caso occorre ricostruire la media dei redditi annui corrispondenti ai contributi versati, previa rivalutazione pari all'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita dall'anno di riferimento dei contributi all'anno che precede quello del pensionamento. Per la "Quota A" la rivalutazione è sempre pari al 75% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per la Quota "B", relativamente ai redditi professionali prodotti sino al 1997 compreso, la rivalutazione è effettuata in misura pari al 100% dell'incremento. A partire dal 1998 il Regolamento del Fondo prevede che la rivalutazione dei redditi, sia per la "Quota A" che per la "Quota B" venga effettuata nella misura del 75% dell'indice ISTAT.

Come per il Fondo Specialisti esterni, anche per la "Quota A" del Fondo di previdenza generale la data del 1° gennaio 2013 rappresenta un vero e proprio spartiacque: a partire da tale data, infatti, tale gestione adotta il calcolo secondo il sistema contributivo puro, *ex legge 335/95*. Anche per la "Quota A", quindi, la tabella n. 4 viene in qualche modo congelata negli attuali valori e servirà nell'immediato a calcolare l'intera pensione dei medici e degli odontoiatri con decorrenza compresa fra il 1° gennaio ed il 1° dicembre 2013, in assenza di contribuzione riferita al 2013. Ma soprattutto, in questo come negli anni a venire, sarà la base di calcolo della prima quota di pensione degli iscritti con contribuzione 2013 e successiva, quota che verrà indicizzata ai sensi della nuova formulazione dell'art. 18, comma 3 del Regolamento del Fondo (75% dell'indice Istat fino al limite di quattro volte il trattamento minimo Inps e 50% per la parte eccedente, come per le pensioni in essere).

A partire dal prossimo anno, quindi, questa tabella verrà aggiornata solo ai fini del calcolo della pensione del Fondo della libera professione – "Quota B" del Fondo generale, e a partire dal 2015 si sdoppierà, in quanto, come per i Fondi Speciali, la riforma prevede che, solo con riferimento ai redditi percepiti dal 1° gennaio 2013 in poi, *l'indice Istat* sarà *applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che, a tale data, hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni.* 

La **tabella n. 5** si riferisce alle rivalutazioni dei redditi ai fini della determinazione del contributo dovuto al Fondo della libera professione – "Quota B" del Fondo generale (come da art. 3, comma 8 del relativo Regolamento), e si compone di due parti.

Nella prima parte viene riportato, con riferimento al Fondo della Libera Professione – "Quota B" del Fondo Generale, per gli anni di reddito dal 2000 al 2012, il limite di reddito libero professionale oltre il quale è dovuto il contributo dell'1% (anziché quello ordinario del 12,50% ovvero quello ridotto al 2%). Sino all'anno di reddito 2011 tale limite veniva annualmente rivalutato in relazione all'incremento percentuale dell'indice Istat fatto registrare nell'anno precedente; negli anni di reddito 2012 e 2013 il tetto è determinato in cifra fissa

(rispettivamente, €70.000 ed €85.000); a decorrere dall'anno di reddito 2014 sarà pari al massimale annuo della base contributiva e pensionabile fissato per il sistema contributivo pubblico, previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95, annualmente rivalutato (attualmente pari ad €99.034,00). L'aumento del tetto risponde all'esigenza di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalla gestione.

Nella seconda parte, per gli anni dal 2000 al 2013, viene riportato l'importo del reddito virtuale già coperto dal contributo minimo obbligatorio alla Quota "A" del Fondo Generale, sul quale non è quindi dovuta la contribuzione alla Quota "B". Va precisato che, a termini di regolamento, i contributi minimi obbligatori sino al 2012 sono stati rivalutati in base al 100% della variazione percentuale dell'indice Istat riscontrata nel periodo giugno/giugno; nel 2013, secondo un criterio che si ripeterà anche negli anni successivi, essi sono stati rivalutati in misura pari al 75% della variazione dell'indice Istat fra il mese di giugno 2011 ed il mese di giugno 2012 (cioè del 2,25% a fronte di un indice del 3%), maggiorato di un punto e mezzo percentuale, per un totale di 3,75%. Il reddito virtuale viene ricostruito sulla base dell'aliquota contributiva del Fondo della libera professione *pro tempore vigente*, attualmente pari al 12,50%.

Nella **tabella n. 6** è riportato, assieme a quelli degli anni precedenti, il nuovo importo del trattamento minimo che l'Ente corrisponde, in presenza dei prescritti requisiti, all'atto del verificarsi degli eventi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza.

Nella **tabella n. 7** è riportata la successione temporale, sino al 2013 compreso, dei diversi importi mensili lordi dei trattamenti minimi Enpam, calcolati alla luce del corrispondente trattamento minimo Inps. A tale proposito, occorre considerare che la Fondazione eroga le prestazioni pensionistiche in 12 mensilità, anziché in 13 come l'Inps, e quindi la mensilità in meno viene ridistribuita sulle altre 12.

La **tabella n. 8** riporta la serie storica, a partire dal 2000, del reddito minimo e massimo ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Dal 2006 in poi, nella suddetta tabella sono stati inseriti gli importi relativi all'indennità minima e massima erogabile. Com'è noto, l'indennità di maternità è oggi pari ai cinque dodicesimi dell'80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista iscritta alla Fondazione nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

La **tabella n. 9** riporta, a partire dal 2000, la soglia di retribuzione oltre la quale i lavoratori dipendenti sono tenuti a pagare un contributo aggiuntivo pari ad un punto percentuale del loro compenso. Ai fini Enpam, questa soglia rileva ai fini del calcolo delle prestazioni per gli iscritti transitati a rapporto di impiego (ex continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale).

Nella **tabella n. 10** sono indicate le percentuali da applicare per la rivalutazione delle pensioni. Come si è specificato più sopra, il 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno di riferimento dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (che fino al 2007 compreso era applicato sull'intero ammontare della pensione) è oggi applicato fino ad un importo pari a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., mentre oltre tale limite si applica il 50% della suddetta variazione.

Le **tabelle nn. 11 e 12** riguardano la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi, con riferimento rispettivamente alle prestazioni assistenziali liquidate dal Fondo di previdenza generale (tabella 11) e delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – "Quota B" del Fondo generale (tabella 12). Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpam, nei nuovi Regolamenti di Assistenza in vigore dal 1° febbraio 2007, considerando congrui gli importi fissati in tale occasione, per evitare di dover periodicamente intervenire sulla loro entità per mantenerne intatta la valenza assistenziale, ha ritenuto di prevedere la loro indicizzazione annuale.

Si ricorda che al fine della concessione delle prestazioni assistenziali, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (importo di cui al primo punto di entrambe le tabelle). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive del Fondo della libera professione (tabella 12), si precisa altresì che esse sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati di tale Fondo (anche con un importo minimo), nonché ai loro superstiti. Si intendono iscritti attivi i medici e gli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.

La **tabella n. 13** riporta la serie storica, a partire dal 2000, dei limiti reddituali previsti per l'erogazione dei trattamenti a superstiti, con specifico riferimento agli orfani invalidi (ex art. 23 comma 1 lettera b) del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – e successiva delibera n. 49/2001 del Consiglio di Amministrazione. Con quest'ultima si è stabilito un criterio più favorevole per la valutazione del requisito della vivenza a carico, richiesto per i figli ultraventiseienni e per i collaterali inabili nonché per gli ascendenti, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti. In particolare, anziché applicare il semplice requisito del limite fiscale per la vivenza a carico, si è ritenuto più consono adottare il criterio stabilito dall'Inps per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Di nuova istituzione è la **tabella n. 14**, così come nuova per i Regolamenti dell'Enpam è l'applicazione del sistema contributivo *ex legge 335/95*; sinora, infatti, su tutte le gestioni

(con l'unica eccezione dei versamenti effettuati dalle società di capitali presso il Fondo Specialisti), è stato applicato il sistema contributivo indiretto a valorizzazione immediata, di fatto un sistema reddituale su tutta la vita professionale.

Per le due gestioni con maggiori problemi di equilibrio nel lungo periodo ("Quota A" del Fondo di previdenza generale e Fondo Specialisti esterni), nel rispetto del principio del *pro rata*, si è appunto ritenuto di applicare il sistema contributivo puro, con riferimento ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 2013.

Dunque, per tutti coloro che, essendo iscritti a tali gestioni, concluderanno il loro rapporto dopo il 31 dicembre 2012, la prestazione spettante sarà costituita dalla somma di due quote di pensione:

- la prima, riferita ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2012, verrà determinata secondo il suddetto sistema contributivo indiretto. L'importo così ottenuto (il cosiddetto *zainetto*) verrà indicizzato dall'anno 2013 fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione secondo il medesimo meccanismo in vigore per la rivalutazione annuale delle pensioni in corso di erogazione, e cioè nella misura del 75% dell'indice Istat fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, e nella misura del 50% oltre tale limite;
- la seconda, riferita ai contributi dovuti dall'1.1.2013 (art. 18, comma 3, secondo periodo e commi 3bis, 3ter e 3 quater del Regolamento del Fondo Generale e art. 7, commi da 5bis a 5quinquies del Regolamento del Fondo Specialisti esterni), verrà determinata con le modalità di calcolo del sistema contributivo puro, ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, specificato nella Tabella E allegata ai Regolamenti, relativo all'età del professionista al momento della decorrenza della pensione.

Il montante contributivo individuale viene incrementato anno per anno su base composta, con riferimento al 31 dicembre, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso annuo di capitalizzazione (art.18, comma 3ter del Regolamento del Fondo Generale e art. 7, comma 5quater del Regolamento del Fondo Specialisti), pari (ex legge 335/1995) alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (art. 18, comma 3quater del Regolamento del Fondo generale e art. 7, comma 5quinquies del Regolamento del Fondo Specialisti). Questo è appunto il contenuto della tabella in esame.

La tabella 14, in realtà, per quest'anno non verrà utilizzata in funzione del nuovo sistema di calcolo, in quanto, come accennato più sopra, la contribuzione dell'anno di

cessazione del rapporto viene esclusa dalla rivalutazione del montante. La tabella potrà essere quindi presa in considerazione solo nel caso di liquidazione di pensioni in favore degli specialisti esterni esercenti la loro attività professionale all'interno di società di capitali. Va altresì rilevato che, anche con riferimento a tali soggetti, la tabella riporta dati parziali, in quanto, come specificato a margine dell'elaborato, l'INPS non ha ancora diffuso il tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2012. I cessati 2013 dovranno quindi essere riliquidati successivamente alla pubblicazione di tale ultimo dato, sulla base della nuova tabella che ne risulterà.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STUDI PREVIDENZIALI E DOCUMENTAZIONE (Avv. Giovanni Vezza) **Tabella 1** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Anno riferimento contributi	Coefficiente di rivalutazione
contributi	al 100% dei compensi
1947	37,997
1948	35,887
1949	35,368
1950	35,850
1951	32,676
1952	31,344
1953	30,747
1954	29,941
1955	29,125
1956	27,744
1957	27,218
1958	25,975
1959	26,082
1960	25,408
1961	24,687
1962	23,489
1963	21,847
1964	20,624
1965	19,765
1966	19,377
1967	18,997
1968	18,758
1969	18,246
1970	17,363
1971	16,536
1972	15,657
1973	14,186
1974	11,876
1975	10,136
1976	8,699
1977	7,366
1978	6,550
1979	5,660
1980	4,672
1981	3,936
1982	3,383
1983	2,942
1984	2,660
1985	2,450
1986	2,309
1987	2,207
1988	2,103

**Tabella 1** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Anno riferimento contributi	Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi	Coefficiente di rivalutazione al 75% dei compensi
1989	1,972	
1990	1,859	
1991	1,747	
1992	1,657	
1993	1,591	
1994	1,530	
1995	1,453	
1996	1,398	
1997	1,374	
1998	1,350	
1999	1,329	
2000	1,296	
2001	1,262	
2002	1,232	
2003	1,203	
2004	1,179	
2005	1,159	
2006	1,137	
2007	1,117	
2008	1,082	
2009	1,074	
2010	1,058	
2011	1,030	
2012	1,000	
2013	1,000	1,000

**Tabella 2** relativa alla rivalutazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali approvato con D.M. e successive modificazioni14.06.1983

#### Decorrenza del trattamento anno 2013

Anno di cessazione	Coefficiente di rivalutazione al 100%
1961	25,408
1962	24,687
1963	23,489
1964	21,847
1965	20,624
1966 1967	19,765 19,377
1968	18,997
1969	18,758
1970	18,246
1971	17,363
1972	16,536
1973	15,657
1974	14,186
1975	11,876
1976	10,136
1977	8,699
1978	7,366
1979	6,550
1980	5,660
1981	4,672
1982	3,936
1983	3,383
1984	2,942
1985	2,660
1986	2,450
1987	2,309
1988	2,207
1989	2,103 1,972
1990 1991	1,859
1992	1,747
1993	1,657
1994	1,591
1995	1,530
1996	1,453
1997	1,398
1998	1,374
1999	1,350
2000	1,329
2001	1,296
2002	1,262
2003	1,232
2004	1,203
2005	1,179
2006	1,159
2007	1,137
2008	1,117
2009	1,082
2010	1,074
2011 2012	1,058 1,030
2012	1,000

**Tabella 3** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e

Anno riferimento contributi	Coefficiente di rivalutazione al 100%	Coefficiente di rivalutazione al 75%	
1947	37,997	28,7478	
1947		27,1653	
1949	35,887 35,369	26,7760	
1949	35,368 35,850	26,7760 27,1375	
1951	32,676	24,7570	
1952	31,344	•	
1952	30,747	23,7580 23,3103	
1953	29,941	23,3103	
1955			
1956	29,125 27,744	22,0938 21,0580	
1957	27,744	20,6635	
1958	25,975	19,7313	
1959	26,082	19,7313	
1960	25,408	19,3060	
1961	24,687	18,7653	
1962	23,489	17,8668	
1963	21,847	16,6353	
1964	20,624	15,7180	
1965	19,765	15,0738	
1966	19,377	14,7828	
1967	18,997	14,7828	
1968	18,758	14,3185	
1969	18,246	13,9345	
1970	17,363	13,2723	
1971	16,536	12,6520	
1971	15,657	11,9928	
1973	14,186	10,8895	
1974	11,876	9,1570	
1975	10,136	7,8520	
1976	8,699	6,7743	
1977	7,366	5,7745	
1978	6,550	5,1625	
1979	5,660	4,4950	
1980	4,672	3,7540	
1981	3,936	3,2020	
1982	3,383	2,7873	
1983	2,942	2,4565	
1984	2,660	2,2450	
1985	2,450	2,0875	
1986	2,309	1,9818	
1987	2,207	1,9053	
1988	2,103	1,8273	
1989	1,972	1,7290	

**Tabella 3** relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e

Anno riferimento contributi	Coefficiente di rivalutazione al 100%	Coefficiente di rivalutazione al 75%	
1990	1,859	1,6443	
1991	1,747	1,5603	
1992	1,657	1,4928	
1993	1,591	1,4433	
1994	1,530	1,3975	
1995	1,453	1,3398	
1996	1,398	1,2985	
1997	1,374	1,2805	
1998	1,350	1,2625	
1999	1,329	1,2468	
2000	1,296	1,2220	
2001	1,262	1,1965	
2002	1,232	1,1740	
2003	1,203	1,1523	
2004	1,179	1,1343	
2005	1,159	1,1193	
2006	1,137	1,1028	
2007	1,117	1,0878	
2008	1,082	1,0615	
2009	1,074	1,0555	
2010	1,058	1,0435	
2011	1,030	1,0225	
2012	1,000	1,0000	
2013	1,000	1,0000	

**Tabella 4** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Anno riferimento contributi	Coefficiente di rivalutazione al 100% <b>Quota B</b>	Coefficiente di rivalutazione al 75% <b>Quota A e</b> ( <b>Quota B dal 01.01.1998</b> )
4047		20.7470
1947		28,7478
1948		27,1653
1949		26,7760
1950		27,1375
1951		24,7570
1952		23,7580
1953		23,3103
1954		22,7058
1955		22,0938
1956		21,0580
1957		20,6635
1958		19,7313
1959		19,8115
1960		19,3060
1961		18,7653
1962		17,8668
1963		16,6353
1964		15,7180
1965 1966		15,0738 14,7828
1967		14,4978
1968		14,3185
1969		13,9345
1970		13,2723
1971		12,6520
1972		11,9928
1973		10,8895
1974		9,1570
1975		7,8520
1976 1977		6,7743 5,7745
1978		5,1625
1979		4,4950
1980		3,7540
1981		3,2020
1982		2,7873
1983		2,4565
1984		2,2450
1985		2,0875
1986		1,9818
1987		1,9053

**Tabella 4** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento del Fondo Generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Anno riferimento contributi	rivalutazione al $100%$	
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	1,859 1,747 1,657 1,591 1,530 1,453 1,398 1,374	1,8273 1,7290 1,6443 1,5603 1,4928 1,4433 1,3975 1,3398 1,2985 1,2805 1,2625 1,2468 1,2220 1,1965 1,1740 1,1523 1,1193 1,1028 1,0878 1,0615 1,0555 1,0435 1,0225 1,0000 1,0000

**Tabella 5** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

# Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo

Limite reddito libero professionale anno 2000	€43.640,61
Limite reddito libero professionale anno 2001	€44.810,18
Limite reddito libero professionale anno 2002	€45.899,07
Limite reddito libero professionale anno 2003	€47.028,19
Limite reddito libero professionale anno 2004	€47.964,05
Limite reddito libero professionale anno 2005	€48.779,44
Limite reddito libero professionale anno 2006	€49.755,03
Limite reddito libero professionale anno 2007	€50.610,82
Limite reddito libero professionale anno 2008	€52.245,55
Limite reddito libero professionale anno 2009	€52.637,39
Limite reddito libero professionale anno 2010	€53.453,27
Limite reddito libero professionale anno 2011	€54.896,51
Limite reddito libero professionale anno 2012	€70.000,00

**Tabella 5** relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

	Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio		
	Medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati a contribuzione ridotta	Medici ultraquarantenni	
Anno 2000	€4.301,05	€8.007,15	
Anno 2001	€4.416,74	€8.221,99	
Anno 2002	€4.544,80	€8.460,40	
Anno 2003	€4.649,36	€8.654,96	
Anno 2004	€4.838,96	€8.936,64	
Anno 2005	€4.945,44	€9.133,28	
Anno 2006	€5.024,56	€9.279,44	
Anno 2007	€5.130,08	€9.474,32	
Anno 2008	€5.212,16	€9.625,92	
Anno 2009	€5.410,24	€9.991,68	
Anno 2010	€5.431,92	€10.031,68	
Anno 2011	€5.502,56	€10.162,08	
Anno 2012	€5.651,12	€10.436,48	
Anno 2013	€5.867,28	€10.835,65	

**Tabella 6** Trattamento pensionistico annuo minimo ai sensi dell'art. 20, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (maggiorazione per premorienza) inabilità e

Anno	Importo trattamento annuo minimo
1998	€10.845,59
1999	€11.040,81
2000	€11.215,26
2001	€11.502,37
2002	€11.810,63
2003	€12.097,63
2004	€12.395,23
2005	€12.641,89
2006	€12.856,81
2007	€13.113,95
2008	€13.339,51
2009	€13.770,38
2010	€13.873,65
2011	€14.088,69
2012	€14.469,08
2013	€14.903,15

**Tabella 7** Importo dell'integrazione erogata dall'E.N.P.A.M. sulla base del trattamento minimo INPS

Anno	Importo annuale	Importo mensile	
2000	€4.840,08	€403,34	
2001	€4.970,67	€414,22	
2002	€5.104,97	€425,41	
2003	€5.227,43	€435,62	
2004	€5.358,08	€446,51	
2005	€5.460,26	€455,02	
2006	€5.558,54	€463,21	
2007	€5.669,82	€472,49	
2008	€5.760,56	€480,05	
2009	€5.950,88	€495,91	
2010	€5.992,61	€499,38	
2011	€6.088,55	€507,38	
2012	€6.253,00	€521,08	
2013	€6.440,59	€536,72	

<sup>\*</sup> Per l'anno 2012 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2013 è determinato sulla base del dato provvisorio.

**Tabella 8** Importo annuo dell'indennità di maternità, ex art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Anno	Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità	Reddito lordo annuo minimo valutabile	Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003	Indennità minima lorda	Indennità massima lorda
2000	€372,31	€11.035,38			
2001	€381,61	€11.310,92			
2002	€392,69	€11.639,27			
2003	€402,11	€11.918,54	€59.592,70		
2004	€412,16	€12.216,84	€61.084,20		
2005	€420,16	€12.448,80	€62.244,00		
2006	€427,58	€12.673,44	€63.367,20	€4.224,48	€21.122,40
2007	€436,14	€12.926,16	€64.630,80	€4.308,72	€21.543,60
2008	€443,56	€13.147,68	€65.738,40	€4.382,56	€21.912,80
2009	€457,76	€13.568,88	€67.844,40	€4.522,96	€22.614,80
2010	€460,97	€13.662,48	€68.312,40	€4.554,16	€22.770,80
2011	€468,35	€13.881,89	€69.409,47	€4.627,30	€23.136,49
2012	€480,53	€14.242,80	€71.214,00	€4.747,60	€23.738,00
2013	€495,43	€14.685,84	€73.429,20	€4.895,28	€24.476,40

**Tabella 9** Quota di retribuzione soggetta all' aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, per gli iscritti transitati a rapporto d'impiego.

Anno	Limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
2000	€34.253,49
2001	€35.143,86
2002	€36.093,00
2003	€36.959,00
2004	€37.883,00
2005	€38.641,00
2006	€39.297,00
2007	€40.083,00
2008	€40.765,00
2009	€42.069,00
2010	€42.364,00
2011	€43.042,00
2012	€44.204,00
* 2013	€45.530,00

<sup>\*</sup> Dato presuntivo, in attesa di comunicato ufficiale dell' I.N.P.D.A.P.

**Tabella 10** relativa alla rivalutazione delle pensioni ai sensi dell'art.26, comma 1 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale e ai sensi dell'art.5, comma 2 dei regolamenti dei Fondi Speciali di Previdenza.

Anno	4 volte il trattamento minimo INPS	Istat 75%	Istat 50%
2007	€22.234,16	1,5%	1%
2008	€22.679,28	1,29%	0,86%
2009	€23.065,12	2,42%	1,62%
2010	€23.803,52	0,56%	0,38%
2011	€23.970,44	1,16%	0,78%
2012	€24.354,20	2,03%	1,35%
2013	€25.012,00	2,25%	1,50%

Tabella 11 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS annuo )	€34.018,92	€34.597,68	€35.705,28	€35.955,66	€36.531,30	€37.518,00	€38.643,54
Misura prestazioni straordinarie (art. 2, co. 3)	€7.000,00	<b>€</b> 7.120,40	€7.350,39	€7.405,52	€7.520,31	€7.723,35	€7.955,05
Limite di reddito per prestazioni casi eccezionali (art. 2, co. 6)	€12.000,00	€12.206,40	€12.600,67	€12.695,18	€12.891,96	€13.240,04	€13.637,24
Importo massimo prestazioni per casi eccezionali (art. 2, co. 6)	€5.000,00	€5.086,00	€5.250,28	€5.289,66	€5.371,65	€5.516,68	€5.682,18
Contributo per ospitalità in casa di riposo (art. 4, co. 3)	€50,00	€50,86	€52,50	€52,89	€53,71	€55,16	€56,81
Contributo per assistenza domiciliare (art. 5, co. 4)	€500,00	€508,60	€525,03	€528,97	€537,17	€551,67	€568,22
Misura massima prestazioni una tantum calamità naturali (art. 6, co. 3)	€15.000,00	€15.258,00	€15.750,83	€15.868,96	€16.114,93	€16.550,03	€17.046,53
Limite massimo rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 6, co. 3)	€8.000,00	€8.137,60	€8.400,44	€8.463,44	€8.594,62	€8.826,68	€9.091,48

Tabella 12 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS)	€34.018,92	€34.597,68	€35.705,28	€35.955,66	€36.531,30	€37.518,00	€38.643,54
Misura prestazioni mensili per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)	€2.100,00	€2.136,12	€2.205,12	€2.221,66	€2.256,10	€2.317,01	€2.386,52
Misura prestazioni giornaliere per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)	€70,00	€71,20	€73,50	€74,05	€75,20	€77,23	€79,54
Misura massima prestazioni aggiuntive di invalidità (art. 3, co. 1)	€4.000,00	€4.068,80	€4.200,22	€4.231,72	€4.297,31	€4.413,34	€4.545,74
Maggiorazione contributi assistenza domiciliare (art. 4, co. 1)	€250 (50% di €500)	€254,30	€262,51	€264,48	€268,58	€275,83	€284,11
Misura massima "una tantum" aggiuntiva per calamità naturali (art. 5, co. 3)	€4.500 (30% di € 15.000)	€4.577,40	€4.725,25	€4.760,69	€4.834,48	€4.965,01	€5.113,96
Misura massima "una tantum" aggiuntiva per rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 5, co. 3)	€2.400 (30% di € 8.000)	€2.441,28	€2.520,13	€2.539,03	€2.578,38	€2.648,00	€2.727,44

**Tabella 13** relativa ai limiti reddituali previsti per l'erogazione dei trattamenti a superstiti dei Fondi Speciali con specifico riferimento agli orfani invalidi - ex art. 23, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale come integrato dalla Delibera C.d.A n. 49/2001

Anno	Limite reddituale
2000	12.179,69
2001	12.435,46
2002	12.788,72
2003	13.103,20
2004	13.417,68
2005	13.739,69
2006	13.973,26
2007	14.256,62
2008	14.466,67
2009	14.886,28
2010	15.154,24
2011	15.305,79
2012	15.627,22
2013	16.127,30

**Tabella 14** relativa alla rivalutazione dei montanti contributivi - art. 18 commi 3 ter e 3 quater del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale - art. 7 commi 5quater e 5quinquies del Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Anno t	Tasso di capitalizzazione (PIL <sub>t-1</sub> /PIL <sub>t-6</sub> ) <sup>1/5</sup> - 1	Coefficiente di rivalutazione (PIL <sub>t-1</sub> /PIL <sub>t-6</sub> ) <sup>1/5</sup>
--------	---	---

#### Tassi annui di capitalizzazione di cui alla L. 8.8.1995, n.335

1976	0,156004	1,156004
1977	0,190509	1,190509
1978	0,216775	1,216775
1979	0,210426	1,210426
1980	0,203363	1,203363
1981	0,226929	1,226929
1982	0,214364	1,214364
1983	0,205767	1,205767
1984	0,202694	1,202694
1985	0,186164	1,186164
1986	0,160219	1,160219
1987	0,142703	1,142703
1988	0,126341	1,126341
1989	0,115314	1,115314
1990	0,105217	1,105217
1991	0,101013	1,101013
1992	0,097075	1,097075
1993	0,088611	1,088611
1994	0,072990	1,072990
1995	0,065726	1,065726
1996	0,062054	1,062054
1997	0,055871	1,055871
1998	0,053597	1,053597
1999	0,056503	1,056503
2000	0,051781	1,051781
2001	0,047781	1,047781
2002	0,043698	1,043698
2003	0,041614	1,041614
2004	0,039272	1,039272
2005	0,040506	1,040506
2006	0,035386	1,035386
2007	0,033937	1,033937
2008	0,034625	1,034625
2009	0,033201	1,033201
2010	0,017935	1,017935
2011	0,016165	1,016165

L'INPS, con il messaggio n. 5498 del 29 marzo 2012 ha comunicato che è stato determinato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2011, che è pari a 1,016165.

Pertanto, il suddetto tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza